

Repertorio n. 11365

Rogito n. 6838



VERBALE DI ASSEMBLEA

**GABRIELE SCIUMBATA**

REPUBBLICA ITALIANA

Notaio in Roma

Viale dei Parioli, 59

00197 - ROMA

Tel. 06/3211811

Il cinque novembre duemilaventi

5 novembre 2020

in Roma, Viale dei Parioli n. 59, alle ore 16,30.

Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con

sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

CORBEZZOLO Lidia, nata ad Asmara (Eritrea) il 10

febbraio 1948, residente a Roma (RM) Via Caio

Mario n. 12,

della cui identità personale io notaio sono certo

e che mi richiede di redigere il presente verbale

dell'Assemblea degli associati dell'associazione:

"Associazione Italia Eritrea onlus", in forma

breve "ASS.ITER onlus", con sede in Roma (RM) Via

dei Gracchi n. 278, codice fiscale 96104530587,

indetta per questo giorno, luogo ed ora per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di un nuovo testo di statuto ai fini

dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del

Terzo settore (RunTs).

	Assume la presidenza a norma di statuto e per	
	designazione degli intervenuti la costituita che,	
	dopo aver constatato e fatto constatare:	
	- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo	
	posta elettronica spedita in data 10 ottobre 2020;	
	- la presenza di persona e a mezzo delega di	
	numero 41 (quarantuno) associati su 43	
	(quarantatre) totali, e precisamente CORBEZZOLO	
	Lidia, MANOCCHIO Pier Luigi, MUSILLI Laura, TUCCI	
	Marina e KEFLAI Elena Micael, di persona, CALISTI	
	Alessandro, CALISTI Flavia, CALISTI Marina,	
	CALISTI Giorgio, CALISTI Andrea, CICCARELLI	
	Andrea, VACCARELLI Francesca, PIERRO Roberto e	
	BRUNORI Marco, per delega in favore di CORBEZZOLO	
	Lidia, ALONZI Rita, ALONZI Paolo, MANOCCHIO	
	Margherita, MANOCCHIO Roberta, MANOCCHIO Chiara,	
	GIOFFREDA Anna Rita, SOMALVICO Rodolfo, MORRA	
	Marcello e LA POSTA Maria, per delega in favore di	
	MANOCCHIO Pier Luigi, LORENZI Fabio, LORENZI	
	Giancarlo, LORENZI Alessandra, BONTA' Robert,	
	FRASCA Anna Maria, PIREDDA Franco, PIREDDA Laura,	
	PIREDDA Gianluca e NICOTERA Michele, per delega in	
	favore di MUSILLI Laura, MARIGLIANO RAMAGLIA	
	Luisa, MARIGLIANO RAMAGLIA Rosaria, RE Claudia,	
	TUCCI Francesca, IALE Pierina e CONSUMATI	

Federica, per delega in favore di TUCCI Marina,

CONSOLE Claudia, BEI Shiden e BEI Fabio, per

delega in favore di KEFLAI Elena Micael;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona

di esso Presidente e dei Consiglieri MUSILLI

Laura, MANOCCHIO Pier Luigi e KEFLAI Elena Micael;

- la presenza del Sindaco TUCCI Marina,

dichiara quindi validamente costituita e atta a

deliberare sull'argomento posto all'ordine del

giorno la presente Assemblea.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il

Presidente espone all'Assemblea che occorre

adottare un nuovo testo di statuto al fine

dell'iscrizione dell'associazione nel Registro

unico nazionale del Terzo settore, dà lettura del

testo proposto e invita l'Assemblea a discutere e

deliberare in merito.

Il Presidente constata che l'Assemblea, dopo breve

ed esauriente discussione, all'unanimità ha

deliberato di adottare un nuovo statuto per

adeguarsi alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e

per richiedere l'iscrizione dell'associazione nel

Registro unico nazionale del Terzo settore, il

tutto secondo il testo letto dal Presidente, il

quale consegna a me notaio il testo del nuovo

	statuto per allegarlo al presente verbale e,	
	aderendo alla richiesta fattami, io notaio ritiro	
	il detto documento e lo allego al presente verbale	
	sotto la lettera A, debitamente firmato, omessane	
	la lettura per espressa dispensa fattami dalla	
	parte, avendone preso conoscenza in precedenza.	
	L'assemblea conferisce al Presidente del Consiglio	
	Direttivo tutti i poteri e il più ampio mandato	
	per domandare l'iscrizione dell'associazione al	
	Registro unico nazionale del Terzo settore e ad	
	apportare eventuali modificazioni al presente	
	statuto richieste dalle competenti autorità in	
	sede di iscrizione nel Registro unico nazionale	
	del Terzo settore.	
	Il nuovo statuto avrà efficacia subordinatamente	
	all'iscrizione dell'associazione nel Registro	
	unico nazionale del Terzo settore.	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo	
	chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta	
	la presente Assemblea, essendo le ore 16,40.	
	Le spese del presente atto, dipendenti e	
	conseguenti, sono a carico dell'associazione.	
	Il presente atto è stato scritto a macchina da	
	persona di mia fiducia ed in parte a mano da me	
	notaio su due fogli per facciate intere quattro	

oltre la presente ed è stato da me notaio letto

alla parte, che lo sottoscrive alle ore 16,45.

FIRMATO: LIDIA CORBEZZOLO

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato A al rogito n. 6838

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) L'Associazione "Associazione Italia-Eritrea ETS", in breve "ASS.ITER ETS", di diritto privato, è un'associazione del Terzo settore, è apartitica ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Di tale indicazione ETS deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SEDE

2) L'associazione ha sede in Roma (RM), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo con propria delibera, e durata illimitata.

SCOPO

3) L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

	b) organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs	
	117/2017;	
	c) organizzazione e gestione di attività	
	turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della	
	legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive	
	modificazioni;	
	e) attività commerciali, produttive, di educazione	
	e informazione, di promozione, di rappresentanza,	
	di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di	
	filiere del commercio equo e solidale, da	
	intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica	
	svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in	
	via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del	
	produttore al mercato e che preveda il pagamento	
	di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	

	del produttore e l'obbligo del produttore di	
	garantire condizioni di lavoro sicure, nel	
	rispetto delle normative nazionali ed	
	internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e	
	dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,	
	nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro	
	infantile;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge	
	19 agosto 2016, n. 166, e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma dell'art. 5	
	del d.lgs. 117/201;	
	g) promozione della cultura della legalità, della	
	pace tra i popoli, della nonviolenza e della	
	difesa non armata;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei	
	consumatori e degli utenti delle attività di	
	interesse generale, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,	
	incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27	
	della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	



	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	i) cura di procedure di adozione internazionale ai	
	sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.	
	Tra gli scopi che l'associazione intende	
	perseguire vi sono:	
	- promuovere e sostenere, con attività di	
	cooperazione diretta e indiretta, progetti di	
	solidarietà per lo sviluppo delle popolazioni	
	dell'Eritrea;	
	- assicurare l'accesso alle sempre più scarse	
	risorse idriche di villaggi privi di pozzi,	
	prendersi cura dei soggetti più deboli come	
	bambini ed anziani, promuovere campagne di	
	vaccinazione, potenziando gli interventi più	
	efficaci nei settori sanità; alimentazione;	
	agricoltura; allevamento "compatibile con	
	l'ambiente"; assistenza all'infanzia; lavoro	
	femminile; educazione e formazione dei giovani;	
	servizi sociali;	
	- favorire:	
	a) le adozioni a distanza che garantiscano a	
	famiglie bisognose la possibilità di mantenere i	
	propri bambini;	
	b) le offerte di solidarietà, completamente	

gratuita, a beneficio delle popolazioni dell'Eritrea;

c) gli scambi idonei a diffondere una maggiore conoscenza del patrimonio culturale eritreo, curando di preservarne l'integrità e di assicurarne la custodia;

- promuovere l'acquisto, rilevante anche ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, dello status di figli naturali eritrei, non riconosciuti dai padri italiani a causa del divieto espressamente posto da disposizioni di legge, vigenti fino al 1945 e mai abrogate;

- diffondere il principio del **TURISMO ETICO**, ovvero di un modo di viaggiare che non soltanto garantisca il rispetto dell'ambiente, delle risorse naturali, degli usi, dei costumi e delle tradizioni dei luoghi visitati, ma che apporti un aiuto, diretto e concreto, alle popolazioni più povere.

A tal fine ASS.ITER si propone:

a) di favorire una maggior conoscenza dell'Eritrea, paese verso il quale, benché lo meriti, non esiste alcun flusso turistico, organizzando viaggi con itinerari che, oltre ad

Asmara, tocchino anche numerose località di notevole interesse paesaggistico, artistico e storico (Massawa, Keren, Nakfa, isole Dahlak, Assab, Dancalia);

b) di sollecitare la solidarietà comune, sensibilizzando viaggiatori ed operatori turistici sia a scegliere mete meno convenzionali, sia a destinare una piccola percentuale del minor prezzo del viaggio a beneficio delle esigenze caritative del Paese visitato.

E' fatto divieto assoluto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti consentiti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di

interesse generale, come ad esempio organizzazione e gestione di soggiorni e centri ricreativi e residenziali di accoglienza a favore dei soggetti sopra indicati, approfondire la risoluzione di problemi inerenti i settori di attività sopra elencati, con autorità e/o altri enti, istituzioni, organizzazioni italiani o straniere che perseguono scopi simili o analoghi ad altri ETS, al solo scopo di raggiungere i fini istituzionali. L'associazione potrà anche promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni nazionali e internazionali, potrà partecipare a comitati, organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento degli scopi anche con la stipula di convenzioni.

ASS.ITER nello svolgimento della propria attività, potrà giovare della collaborazione di qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nei cui scopi statuari riconosca un'aderenza alle proprie finalità, ovvero, in base ad identico presupposto, potrà associarsi con associazioni o istituzioni diverse.

#### PATRIMONIO

4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale versato dai soci fondatori,

beni mobili e immobili che le perverranno per acquisto e/o donazione, dai residui attivi emergenti dal rendiconto bilancio.

#### ENTRATE

5) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti all'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;

c) qualsiasi forma di finanziamento derivante da rapporti con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, purché in conformità con gli scopi di cui all'art. 3 e nel rispetto delle norme di legge;

d) proventi delle proprie iniziative.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,

	associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo. Si considerano in ogni caso	
	distribuzione indiretta di utili: a) la	
	corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi	
	individuali non proporzionati all'attività svolta,	
	alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni; b) la corresponsione a	
	lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni	
	o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti collettivi di cui	
	all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti	
	alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1,	
	lettere b), g) o h) del d.lgs. 117/2017; c)	
	l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi	
	che, senza valide ragioni economiche, siano	

superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ASSOCIATI

6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi.

Gli Associati si dividono in:

a) ordinari, sono coloro che, accettando lo Statuto e condividendone i principi e le finalità, si impegnano fattivamente per attuarli, e versano la relativa quota nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) soci onorari, previo consenso del Consiglio Direttivo, sono coloro che hanno offerto un contributo determinante per la vita dell'Associazione, ovvero che, con il prestigio della propria persona, testimoniano la condivisione alla sua finalità..

7) La qualifica di associato si acquisisce, previa domanda d'ammissione scritta, in base a delibera positiva del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del



rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti a pagare annualmente la quota associativa, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere importi differenti per le diverse categorie di associati.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

8) La qualifica di associato si perde mortis causa, per recesso o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, che è delegato a deliberare in merito.

Pertanto, coloro che al 1 gennaio di ogni anno risulteranno non aver comunicato il recesso saranno considerati associati per quell'anno e tenuti al pagamento della quota annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere sancita dall'Assemblea dei soci.

Sono causa di esclusione:

a) la morosità del socio nel pagamento della quota sociale per almeno due anni consecutivi;

b) il tenere una condotta lesiva a danno dell'Associazione e in contrasto agli scopi della

stessa;

c) il non ottemperare alle norme del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti.

L'esclusione, approvata dall'assemblea dei soci, dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato dal Presidente dell'Associazione.

#### ORGANI

9) Sono organi dell'Associazione:

a) L'assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) L'Organo di Controllo

e) Il Revisore legale dei conti.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

10) L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati.

In particolare, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti dei soci presenti, che devono rappresentare almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Ad essa è demandato di deliberare su:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto

	incaricato della revisione legale dei conti;	
	c) approvazione del bilancio;	
	d) responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promovimento dell'azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	e) esclusione degli associati;	
	f) regolamento dei lavori assembleari;	
	g) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria delibera, in prima	
	convocazione, con la presenza di almeno i due	
	terzi degli associati ed il voto favorevole di	
	almeno la metà dei presenti, in seconda	
	convocazione con la presenza di almeno la metà	
	degli associati ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. La deliberazione di	
	scioglimento dell'Associazione deve essere	
	approvata sia in prima che in seconda	
	convocazione, col voto favorevole di almeno i tre	
	quarti dei soci.	
	All'Assemblea straordinaria è demandato di	
	deliberare su:	
	a) modifiche statutarie;	
	b) trasformazione, fusione o scissione	
	dell'associazione;	

c) scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Presidente, per deliberare circa l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e del preventivo ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci in regola con i pagamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soli associati in regola con il pagamento della quota sociale ed ognuno avrà diritto ad un voto.

Qualora un associato non possa intervenire in Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro associato che, a sua volta, non potrà farsi latore che di tre deleghe. Le deleghe devono essere date per iscritto e devono esservi indicate le generalità del delegante, del delegato, l'assemblea per cui si è data delega ed eventualmente la volontà di voto. In caso di associato persona giuridica potrà partecipare in assemblea il rappresentante legale o un suo delegato o potrà essere data delega ad altro associato secondo le regole sopra indicate.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che assicurino la

verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota, nonché l'espressione del voto in forma elettronica o per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci constano da apposito libro dei verbali sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

11) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli associati, per iscritto, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Dalla convocazione devono risultare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

12) Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione.

E' composto da minimo tre a massimo sette membri, eletti fra gli associati.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea o fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, scelto tra i soci fondatori, eventualmente un

Vice-Presidente ed un Segretario Generale.

Il Segretario Generale dirige l'ufficio, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.

Il Segretario Generale avrà cura in particolare di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati e gli Enti e le Organizzazioni e con tutti coloro che interessano l'attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

In caso di morte, dimissioni o di revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo sarà cooptato dal Consiglio rimanente un nuovo membro che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che va ad integrare. La cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci che si terrà dopo tale evento.

13) Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria

e straordinaria amministrazione. In particolare deve attuare le delibere dell'Assemblea, predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, deliberare in merito all'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati, determinare le quote associative, predisporre eventuali regolamenti da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, fa eccezione l'ammissione di nuovi associati che necessiterà del voto unanime dei componenti il Consiglio Direttivo. E' comunque necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da apposito libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

14) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno quattro volte l'anno, per iscritto a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

PRESIDENTE

15) Il Presidente ha la rappresentanza legale e

la firma dell'Associazione. Esegue le delibere del Consiglio Direttivo ed in caso di particolare urgenza e necessità, può prendere i provvedimenti necessari informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

Presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

16) Il Presidente può delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori esterni all'Associazione. Infine, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore Scientifico ed istituire un comitato scientifico composto anche da elementi esterni all'associazione ma personalità di prestigio del settore.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente; di fronte ai terzi, la firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

17) La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti



limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare

inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del d.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Senza pregiudizio della limitazione della sua responsabilità ogni socio avrà la facoltà di compiere e di fare compiere da persona da lui designata i controlli dell'amministrazione e di consultare in qualsiasi momento i libri e tutta la

documentazione dell'associazione.

18) Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 117/2017.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, fra i soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi.

I Probiviri giudicheranno *pro bono et aequo* senza formalità di procedura.

La loro decisione sarà inappellabile.

## BILANCIO

20) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili e avanzi di gestione come anche fondi riserva a capitale devono essere impiegati a finanziare le attività istituzionali.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

22) Per quanto non previsto dal presente Statuto  
si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi  
in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.  
117/2017.

